

ORGANIGRAMMA PRIVACY





Titolare del Trattamento
Dirigente Scolastico



Responsabile Protezione Dati



Responsabile Esterno Trattamento Dati



Designato al Trattamento Dati



Autorizzati al Trattamento Dati

Assistenti Amministrativi



Autorizzati al Trattamento Dati

Collaboratori scolastici



Autorizzati al Trattamento Dati

Personale Docente

TITOLARE DEL TRATTAMENTO (DATA CONTROLLER)



DIRIGENTE SCOLASTICO

Il **Titolare del trattamento** (*data controller*) è *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”*.

(art. 4. par. 1, n. 7 GDPR)

In sostanza il titolare è colui che tratta i dati senza ricevere istruzioni da altri, colui che decide “perché” e “come” devono essere trattati i dati.

Il titolare del trattamento non è, quindi, **chi gestisce i dati, ma chi decide il motivo e le modalità del trattamento**.

Il titolare è responsabile giuridicamente dell'ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa, sia nazionale che internazionale, in materia di protezione dei dati personali, in tal senso è centrale nell'ambito del regolamento europeo il principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento. In particolare gli obblighi sono:

- notifica al Garante nei casi previsti
- adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, sin dalla fase della progettazione, la tutela dei diritti dell'interessato (privacy by design) e per garantire che i dati non siano persi, alterati, distrutti o comunque trattati illecitamente
- vincolo al dovere di riservatezza dei dati, inteso come dovere di non usare, comunicare o diffondere i dati al di fuori del trattamento
- designazione del responsabile del trattamento a cui affidare mansioni importanti e di elevata professionalità, in fase di gestione dei dati personali
- redazione del registro di trattamenti
- formazione del personale
- documentazione delle violazioni dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI



Il **Data Protection Officer (DPO)**, o anche **Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)**, è una figura introdotta dal nuovo regolamento europeo in materia di protezione di dati personali.

Il DPO è un **consulente esperto** che va ad affiancare il titolare nella gestione delle problematiche del trattamento dei dati personali, in tal modo si garantisce che un soggetto qualificato si occupi in maniera esclusiva della materia della protezione dei dati personali, aggiornandosi sui rischi e le misure di sicurezza, in considerazione della crescente importanza e complessità del settore.

Il ruolo del DPO è di tutelare i dati personali, non gli interessi del titolare del trattamento.

Il DPO ha un **ruolo consultivo**, e svolge i seguenti compiti:

- informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, sugli obblighi previsti dalle norme in materia
- verificare l'attuazione e l'applicazione delle norme
- se richiesto, fornire pareri ed assistere il titolare in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti
- cooperare con le autorità di controllo
- fungere da punto di contatto, non solo per l'autorità di controllo ma anche per gli interessati al trattamento, in merito a qualunque problematica connessa ai loro dati o all'esercizio dei loro diritti
- consultare l'autorità di controllo anche di propria iniziativa

Il DPO non è, però, personalmente responsabile dell'inosservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, infatti è compito del titolare (art. 24) mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate.

Il DPO risponde solo per lo svolgimento dei suoi obblighi di consulenza e assistenza nei confronti del titolare, che è (eventualmente in solido col responsabile) l'unico soggetto responsabile del rispetto della normativa. Il titolare, quindi, potrà solo avanzare pretese risarcitorie basate sulla responsabilità contrattuale, nei confronti del DPO.

RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI

ARGO

Il **responsabile del trattamento** (nel nuovo regolamento europeo *data processor*) è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR).

Tratta i dati attenendosi alle istruzioni del titolare, assume responsabilità proprie e ne risponde alle autorità di controllo e alla magistratura. Il titolare del trattamento, ovviamente, può distribuire incarichi interni.

Il responsabile ha **obblighi di trasparenza**. In tal senso occorre contrattualizzare il rapporto tra titolare e responsabile, specificando gli obblighi e i limiti del trattamento dati.

Il responsabile riceverà, tramite l'atto giuridico (cioè per iscritto), tutte le istruzioni in merito ai trattamenti operati per conto del titolare, alle quali dovrà attenersi. Inoltre il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l'articolo 28 del Regolamento, e dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR).

Il responsabile ha l'obbligo di **garantire la sicurezza dei dati**. Egli deve adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32 GDPR), tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di *privacy by design* e *by default*, dovrà inoltre garantire la riservatezza dei dati, vincolando i dipendenti, dovrà informare il titolare delle violazioni avvenute, e dovrà occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento.

Sia il titolare del trattamento che il responsabile, sono tenuti ad attuare le **misure tecniche ed organizzative** tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Si tratta di specifici requisiti previsti dal GDPR, che indica alcune misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali.

La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

DESIGNATO AL TRATTAMENTO DATI



Il soggetto “designato” è una nuova definizione introdotta nel 2018 della nuova normativa nazionale sulla privacy.

A tale figura, il titolare o il responsabile del trattamento dei dati possono attribuire, sotto la loro responsabilità o nell’ambito del proprio assetto organizzativo, dei compiti specifici connessi proprio al trattamento dei dati personali, individuando le modalità con cui devono operare nel trattare i dati.

Le funzioni del soggetto designato sono dunque quelle di avere in delega compiti, funzioni e il dovere di operare sotto l’autorità del titolare o del responsabile del trattamento dei dati personali. Questo permette di far sì che compiti e funzioni vengano assegnati sempre all’interno dell’organizzazione.

AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DATI



ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI



COLLABORATORI
SCOLASTICI



PERSONALE
DOCENTE

Incaricato, o autorizzato, è il **soggetto persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali.**

L’autorizzato può operare alle dipendenze del titolare, ma anche del responsabile se nominato. Ovviamente gli autorizzati possono essere organizzati con diversi livelli di delega.

Il regolamento europeo non prevede l’obbligo di nomina o designazione espressa, ma è fondamentale **fornire agli autorizzati le istruzioni operative** (art. 29 GDPR), compreso gli obblighi inerenti le misure di sicurezza, e che sia fornita loro la **necessaria formazione**. In caso contrario, infatti, anche in presenza di formali designazioni, queste sarebbero del tutto prive di valore.

La designazione degli autorizzati può avvenire anche con unico atto per più persone. L’eventuale designazione non necessita di firma per accettazione, anche se è utile una **firma per presa visione**, quale prova della conoscenza dell’incarico e delle istruzioni fornite.

L’autorizzato deve, ovviamente, attenersi strettamente alle istruzioni ricevute, e non deve avere alcuna autonomia (altrimenti è “responsabile”).

